

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse dell'Avv. **Sirianni Francesca**, nata il 01/07/1984 a Catanzaro (CZ), C.F. SRNFNC84L41C352W, ed ivi residente in Vico III Del Progresso n. 2, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- del Dott. **Morrone Gaetano**, collocato alla posizione n. 138 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- del Dott. **Bevacqua Cataldo**, collocato alla posizione n. 139 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- della Dott.ssa **Chiodo Mariachiara**, collocata alla posizione n. 136 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- della Dott.ssa **Iannazzo Francesca**, collocata alla posizione n. 147 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;

- della Dott.ssa **Zimmaro Maria Francesca**, collocata alla posizione n. 124 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria dei candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso *de quo*, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- dell'Avviso 19 giugno 2024, recante «*Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede*», nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- dell'Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- degli elenchi dei vincitori del concorso *de quo*, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello,

nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;

-dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- dell'art. 6, lett. b), punto 2, del bando di concorso, nella parte in cui prevede *"Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio"*;

-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ

E/O PER LA DISAPPLICAZIONE

-del comma 11, dell'art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui prevede che *"[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;"* per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ);

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 5 aprile 2024, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 (tremilanovecentoquarantasei) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso;
- ii) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;

Ebbene, l'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione per il Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro (Codice CZ), ed è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 6 giugno u.s., per il cui superamento il bando ha richiesto «*il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)*» (cfr. art. 7, comma 2, del bando di concorso).

Per quanto di interesse, in riferimento alla valutazione dei titoli, parte resistente ha deciso di attribuire, ai sensi dell'art. 6, comma 3, i seguenti punteggi:

“«a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso)»:

- i. 110 e lode, punti 3,00;
ii. 110, punti 2,75;
iii. 109, punti 2,50;
iv. 108, punti 2,25;
v. 107, punti 2,00;
vi. 106, punti 1,90;
vii. 105, punti 1,80;
viii. 104, punti 1,70;
ix. 103, punti 1,60;
x. 102, punti 1,50;
xi. 101, punti 1,40;
xii. 100, punti 1,30;
xiii. 99, punti 1,20;
xiv. da 96 a 98, punti 1,10;
xv. da 92 a 95, punti 1,00;
xvi. da 87 a 91, punti 0,90;
xvii. da 81 a 86, punti 0,80;
xviii. da 74 a 80, punti 0,70;
xix. da 68 a 73, punti 0,60;
xx. da 66 a 67, punti 0,50.

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati».

3. – Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, in data 7 giugno u.s., accedendo al proprio portale, l'odierna parte ricorrente ha appurato di aver superato la prova, con un punteggio pari a 22,875/30 punti.

Peraltro, appare utile segnalare che la p.a. intimata ha annullato un quesito presente nei questionari dei candidati che hanno sostenuto la busta estratta n. 5: di conseguenza, la PA ha considerato la domanda in questione "sempre corretta", attribuendo ai soli candidati partecipanti a

quella sessione un punteggio aggiuntivo pari a +0,75 punti per la risposta corretta e +0,375 punti nei casi di risposta errata.

4. - Il 14 giugno u.s., sono state rese note sul sito dell'Amministrazione le graduatorie dei candidati vincitori, per ciascun distretto.

A questo punto, la Dott.ssa Sirianni, suo malgrado, ha appreso di non essere stata inclusa nell'elenco dei vincitori del Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro e, quindi, di non essere stata convocata per la presa di servizio. Ciò, in particolare, è dipeso dall'errata valutazione dei titoli in suo possesso.

Ed infatti, la ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di partecipazione, di aver conseguito la laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza (c.d. "3+2"), come requisito di accesso, nonché due specializzazioni e l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Tuttavia, nonostante i titoli dichiarati, la p.a. ha arbitrariamente deciso di non attribuire +2 punti per la laurea v.o. conseguita, nonché di raddoppiare il punteggio della laurea per i candidati che hanno conseguito il titolo entro i 7 anni prima dell'indizione della procedura.

Ed ancora, la Dott.ssa Sirianni, pur dichiarando in sede di domanda di partecipazione (sebbene, indicandolo però **per mero refuso** nella sezione dedicata alle "Esperienze lavorative presso PA come dipendente", non flaggando l'apposita caselle delle riserve dei posti) di aver svolto il servizio civile dal 03/10/2005 al 03/10/2006, non ha ottenuto la riserva cui aveva diritto:

ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PA COME DIPENDENTE

Esperienza iniziata il: 03/10/2005

Esperienza terminata il: 03/10/2006

Ente Pubblico: ANMIC

Indirizzo: VIA PASCALI 6 CATANZARO

Qualifica: **Volontario Servizio Civile**

Descrizione attività: **SERVIZIO CIVILE NAZIONALE**

Tipo orario: **Tempo pieno**

Tipo Rapporto: **Servizio civile**

Perc. Ore settimanali: **100.0**

Esperienza Estera presso Organismi Internazionali o dell'Unione Europea

Dunque, il possesso del titolo di riserva *de quo* emerge *ictu oculi* in maniera lampante dalle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Da ciò, invero, ne consegue che è senz'altro chiaro per l'Amministrazione, in un momento antecedente alla formulazione della graduatoria, che la ricorrente ha svolto proficuamente il servizio civile, riconosciuto anche quest'ultimo come titolo di riserva.

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Invece, a ben vedere, la p.a. ha del tutto omesso di valutare il titolo di riserva posseduto dalla ricorrente e, dunque, non le ha permesso di essere inclusa nella graduatoria dei vincitori del concorso *de quo* per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro.

In particolare, dunque, la ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a **34,875 punti** complessivi, così calcolato:

-22,875 punti per la prova scritta;

-2 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 101/110; punteggio da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: **totale 4 punti**;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

-1,50 per ciascun diploma di specializzazione: totale 3 punti;

- +2,00 punti ulteriori per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza.

In tal modo, dunque, sarebbe stata certamente inclusa nel novero dei vincitori del concorso proprio per il distretto di Catanzaro.

5. - In data 17 giugno, poi, la p.a. ha pubblicato il Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID (odiernamente impugnato), con cui ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori, convocandoli in data 20 giugno 2024, ore 8.00 presso le sedi dei Distretti di Corte d'Appello opzionati.

Successivamente, in data 27 giugno, la p.a. ha disposto un primo scorrimento delle graduatorie del concorso *de quo*, prevedendo in particolare che *"Per i Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste, saranno rispettivamente utilizzate, ai fini dello scorrimento, le graduatorie dei Distretti di Corte d'appello di Bologna, Firenze e Venezia, secondo le specifiche di detto provvedimento"*.

Anche in questa occasione, però, la ricorrente non è stata inclusa nel novero dei candidati vincitori.

6. - Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuitogli per i titoli in suo possesso, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, l'odierna ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti, in data 4 luglio u.s.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato, tuttavia, dimostra già che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso *de quo* per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò in particolare è dipeso dalla mancata valutazione del servizio civile svolto dalla stessa, come titolo di riserva, ai sensi dell'art. 1 del bando.

Ed infatti, come già rappresentato in narrativa, la Dott.ssa Sirianni ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, di aver svolto attività di "SERVIZIO CIVILE NAZIONALE", dal 03/10/2005 al 03/10/2006, con la qualifica di Volontario Servizio Civile.

Sorprendentemente e in maniera del tutto arbitraria, però, l'Amministrazione ha del tutto omesso di valutare il servizio svolto dalla ricorrente e, per l'effetto, non ha applicato la riserva dei posti prevista dal bando di concorso, il che avrebbe inevitabilmente portato la ricorrente a ricoprire una posizione nella graduatoria dei vincitori per il Distretto di Catanzaro.

Al contrario, però, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali, invece, non abbiano dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso di alcuna riserva.

E dunque, tentando di ricostruire l'iter logico giuridico compiuta dalla p.a. nel caso di specie, pare che il servizio svolto dalla ricorrente non sia stato valutato a causa di un duplice ordine di ragioni.

II.I Sull'equiparazione del Servizio Civile e del Servizio Civile Universale

Il servizio svolto dalla ricorrente, infatti, reca la denominazione "Servizio Civile" e non "Servizio Civile Universale".

Tale titolo, invero, le avrebbe consentito di partecipare per la quota di posti riservati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del bando che prevede espressamente che "Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, **a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 [...]."**

Ora, la previsione del bando sopra citata ricalca pedissequamente l'art. 18 del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale": in particolare, la norma prevede, all'art. 2, che *"È istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione"*.

I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

- a) assistenza;
- b) protezione civile;
- c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- d) patrimonio storico, artistico e culturale;
- e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;

f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Sulla base di quanto sopra riportato, è chiaro, quindi, che l'attività svolta dalla ricorrente, rientrando tra gli obiettivi della norma, doveva e deve essere valutata alla stregua del servizio civile universale.

A ciò si aggiunga, poi, che la Corte Costituzionale, con riferimento alla differenza tra il Servizio Civile Universale e il Servizio Civile Nazionale, con sent. n. 171 del 20 luglio 2018 (Pres. Lattanzi; Red. Amato) ha chiarito che *“Il legame tra gli artt. 52 e 2 Cost., riconosciuto anche dalle parti ricorrenti, costituiva una caratteristica del servizio civile già quando lo stesso era disciplinato quale alternativa alla leva obbligatoria. La sospensione di quest'ultima, pur configurando ora tale servizio quale frutto di una scelta volontaria, non muta né la natura, né le finalità dell'istituto”*.

Ed in effetti, la novella del 2017 non ha fatto altro che introdurre delle novità modificando la denominazione del progetto (rendendolo "universale"), ma senza di fatto modificarne i contenuti del progetto o l'attività svolta dai volontari: è chiaro quindi che i due servizi possono (e devono) essere totalmente equiparati.

Dunque, l'aver inspiegabilmente ommesso di valutare il titolo di riserva citato non risponde ad alcun criterio logico, bensì risulta essere il frutto di un'errata omissione valutativa di un titolo correttamente indicato nella domanda di partecipazione, con una palese e manifesta violazione tanto delle disposizioni concorsuali quanto delle prescrizioni di carattere generale che impongono alla p.a. dei precisi oneri motivazionali.

Ciò, peraltro, è avvenuto in mancanza di una qualsivoglia motivazione atta a sorreggere la scelta amministrativa di non attribuire il punteggio spettante al ricorrente. Sicché, l'azione amministrativa così predisposta ha del tutto neutralizzato quella “funzionalità motivazionale” insita nella predisposizione dei criteri di valutazione, adottati all'auspicato fine di rendere intellegibili le valutazioni concorsuali.

Invero, in presenza di appositi fattori di valutazione corrispondenti, in maniera chiaramente univoca, a una determinata attività svolta, la precedente non avrebbe in alcun modo potuto adottare valutazioni diverse da quelle predeterminate e, quindi, attribuire al ricorrente la riserva legittimamente spettante. E del resto, diversamente opinando e ritenendo legittime le modalità di

azione dell'intimata, sarebbe del tutto frustrata la necessità, imposta dalla legge, di un'adeguata motivazione del provvedimento amministrativo.

Ed infatti, per quanto concerne il censurato difetto di motivazione occorso nel caso di specie, occorre notare che « *in relazione a procedure concorsuali che prevedano un'attività di valutazione dei titoli, qualora l'Amministrazione non chiarisca, con motivazione specifica, la ragione per la quale non si è tenuto conto dei titoli riportati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, si ricade in un'ipotesi di difetto di motivazione, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento, l'essenza stessa, del legittimo potere amministrativo* » (T.A.R. – Lombardia - Milano, sez. III, 13/01/2016, n. 62).

Non è di poco conto rilevare, quindi che, a causa della mancata attribuzione della riserva per il servizio svolto, l'odierna ricorrente risulti notevolmente pregiudicata, non essendo stata inclusa nella posizione spettante nella graduatoria dei vincitori del concorso, tra i candidati riservisti.

II.II SUL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l'agere amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

La ricorrente, infatti, per mero errore materiale ha ommesso di "flaggare" la casella della domanda di partecipazione relativa al possesso dei titoli di riserva, procedendo però a dichiarare nel corpo della domanda il servizio svolto.

Pertanto, se anche l'Amministrazione non dovesse ritenere completa la documentazione inviata dalla ricorrente, appare opportuno rammentare, a questo punto, che incombe sulla p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, l'onere di attivare il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda.

Com'è noto, dunque, la disposizione citata assegna al Responsabile del procedimento il compito di richiedere l'integrazione di documenti ritenuti incompleti, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti direttamente coinvolti nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Nell'ambito del procedimento amministrativo, quindi, per quanto concerne il profilo istruttorio, non può negarsi l'esistenza di un potere dell'amministrazione di attivarsi, per una leale collaborazione col privato, ed altresì al fine della maggiore economicità ed efficienza dell'azione

amministrativa, affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto sia quanto più possibile completa e rappresentativa della realtà.

Tanto è desumibile sia dall'articolo 6 sopra richiamato, nonché dagli articoli 1 e 2 della legge sul procedimento amministrativo e dal principio di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost.

Questa regola va armonizzata con l'esigenza sottesa a tutte le procedure concorsuali di garantire una parità nella partecipazione.

Sotto questo aspetto appare altresì utile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, secondo il quale «*La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica*» (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).

Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, appare evidente che **“Il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta.** Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione. La rendicontazione delle modalità di utilizzo delle risorse riferite al finanziamento di euro 122,434, 20 erogato per l'anno 2014, poteva essere completata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, costituendo tale integrazione un adempimento meramente formale” (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2363/2023).

Il consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia ha inequivocabilmente chiarito, con riferimento ai concorsi pubblici, ma con principi che si irradiano trasversalmente in tutte le procedure selettive e idoneative, che «*l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione*» (Cons. Stato V, 22 novembre 2019, n. 7975);

Inoltre, in casi analoghi, il Giudice amministrativo ha ripetutamente affermato che la regolarizzazione della domanda di partecipazione è collegata all'istituto generale del soccorso

istruttorio: di fatti «un conto è la dichiarazione del titolo in domanda, altro conto è la sua – anche successiva – documentazione: solo quest’ultima attività può essere ascritta al potere-dovere dell’Amministrazione di auto-integrazione della documentazione (ma non della dichiarazione) mancante, e peraltro, anche in questi casi, a condizione che nella domanda di partecipazione al concorso ci sia l’esatta indicazione degli estremi dei titoli» (TAR Napoli, Sez. III, sentenza breve n. 6900/2021);

Ciò, peraltro, risulta corroborato anche da Codesto Ecc.mo TAR intervenuto in *subiecta materia*, che, in una recentissima pronuncia avente identico oggetto, ha accolto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, chiarendo che “in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l’errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest’ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)” (TAR Lazio - Roma, Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 1342).

Donde, il presente motivo di censura.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, CO. 4 E 8, CO.1 DELLA LEX SPECIALIS –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

A ciò si aggiunga, poi, che l’operato di parte intimata è certamente censurabile sotto un ulteriore aspetto.

In proposito, si ribadisce che, sulla base del bando di concorso e della votazione conseguita in seno alla prova scritta, alla dott.ssa Sirianni sarebbe spettato un punteggio totale (prova + titoli) pari a **30,875 punti** complessivi, così calcolato:

-22,875 punti per la prova scritta;

-2 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 107/110;

-3,00 punti per l’abilitazione forense;

-1,50 per ciascun diploma di specializzazione: totale 3 punti.

Sulla base di tale punteggio totale, la stessa si sarebbe posizionata alla posizione n. 120 nella graduatoria finale per il Distretto di Catanzaro.

Diversamente, la stessa non è proprio stata inserita e in ragione della sua esclusione si è vista superare da ben 31 candidati con punteggio inferiore.

Oltretutto, con provvedimento del 27 giugno (odiernamente impugnato), la p.a. ha disposto un primo scorrimento della graduatoria distrettuale testè menzionata, includendo i candidati aventi punteggio totale compreso tra 30,375 e 30,125 punti, dunque nettamente inferiore a quello della ricorrente.

È evidente, dunque, che la p.a., nel caso di specie, ha certamente omesso di valutare un titolo in possesso della ricorrente e correttamente dichiarato in sede di domanda di partecipazione.

Peraltro, il tutto è aggravato altresì dal non aver preventivamente comunicato a ciascun candidato il punteggio attribuito sulla base dei titoli, giacché, ad oggi la dott.ssa Sirianni non ha potuto verificare se, ad esempio, la ragione della sua esclusione risieda in un'errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in domanda.

Da tali illegittimità è derivato il pregiudizio inaccettabile del mancato inserimento della ricorrente nel posto legittimamente spettante sulla base del punteggio conseguito, con ulteriore violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., oltre che del principio del legittimo affidamento.

E invero, non v'è chi non veda come l'Amministrazione resistente, nella fattispecie di cui è causa, abbia trattato in maniera differente situazioni analoghe, o ancor peggio abbia privilegiato candidati con punteggi inferiori rispetto all'odierna ricorrente, la quale è stata totalmente esclusa dalla graduatoria di merito impugnata e dalle conseguenti procedure assunzionali.

L'inspiegabile e illegittima esclusione subita dalla ricorrente è in effetti così grave da ledere i principi costituzionali *supra* richiamati, connotando la descritta attività amministrativa come irragionevole, arbitraria e illogica e dunque viziata da eccesso di potere. Peraltro, l'esclusione illegittima che si lamenta con il presente ricorso ha frustrato del tutto illegittimamente le aspettative e il legittimo affidamento comprensibilmente risposto dalla ricorrente nel buon esito della procedura concorsuale, in ragione del punteggio conseguito.

Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso di cui è causa per il distretto della Corte d'appello di Catanzaro, e conseguentemente di poter conseguire la tanto

ambita assunzione per la posizione oggetto di concorso, con ulteriore violazione del principio del *favor participationis*.

Donde il primo motivo di ricorso.

III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso *de quo* per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Trattasi, in particolare, della mancata attribuzione di +2 punti ulteriori per il titolo di studio in suo possesso.

Procedendo con ordine, l'art. 6 del bando di concorso in oggetto, rubricato "*Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta*", ha previsto, al comma 6, l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, sulla base dei seguenti criteri:

"a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

i. 110 e lode, punti 3,00;

ii. 110, punti 2,75;

iii. 109, punti 2,50;

iv. 108, punti 2,25;

v. 107, punti 2,00;

vi. 106, punti 1,90;

vii. 105, punti 1,80;

viii. 104, punti 1,70;

- ix. 103, punti 1,60;
x. 102, punti 1,50;
xi. 101, punti 1,40;
xii. 100, punti 1,30;
xiii. 99, punti 1,20;
xiv. da 96 a 98, punti 1,10;
xv. da 92 a 95, punti 1,00;
xvi. da 87 a 91, punti 0,90;
xvii. da 81 a 86, punti 0,80;
xviii. da 74 a 80, punti 0,70;
xix. da 68 a 73, punti 0,60;
xx. da 66 a 67, punti 0,50.

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati.

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

- ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti. Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;"

Pertanto, la *lex specialis* ha previsto l'attribuzione del medesimo punteggio a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale. Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione, nel caso di specie, ha inevitabilmente considerato la laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza come titolo equipollente ad una laurea triennale.

Tuttavia, al contrario, l'odierna ricorrente è in possesso di due titoli di studio che, notoriamente, vengono del tutto equiparati alla Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01). Pertanto, i due titoli non possono assolutamente essere considerati l'uno la naturale prosecuzione dell'altro (come vorrebbe fare la p.a. nel caso di specie), in virtù della peculiarità del percorso

accademico seguito dalla Dott.ssa Sirianni, posto che la stessa ha conseguito la laurea triennale in Scienze Giuridiche e successivamente la Laurea Specialistica in Giurisprudenza (22/S):

TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI
(LEGGE 4/2013)

Tipo: **Laurea triennale o laurea di primo livello**
Denominazione: **02 Scienze dei servizi giuridici**
Rilasciato da: **università Magna Grecia**
Indirizzo: **viale europa 88100 catanzaro**
Conseguito in data: **20/07/2007**
Durata: **3**
Voto (Numeratore): **95**
Voto (Denominatore): **110**
 Conseguito all'estero

Tipo: **Laurea specialistica o laurea di secondo livello**
Denominazione: **22/S GIURISPRUDENZA**
Rilasciato da: **università magna grecia**
Indirizzo: **viale europa catanzaro**
Conseguito in data: **27/01/2011**
Durata: **2**
Voto (Numeratore): **107**
Voto (Denominatore): **110**
 Conseguito all'estero

Notoriamente, infatti, il titolo di laurea magistrale dichiarato dall'odierna ricorrente, in seguito alla riforma operata dal DM 270/2004, rappresenta un percorso di studi ulteriore (e superiore) rispetto a quello della semplice laurea triennale (anche in termini di durata e di numero di crediti conseguiti), di talché è del tutto incomprensibile l'aver tentato di omologare i due diplomi di laurea, valutandoli alla stregua di un unico titolo di laurea triennale.

In altri termini, quindi, parte intimata, per mezzo del criterio di valutazione sopra richiamato, ha illegittimamente equiparato tutti i percorsi di laurea di durata triennale a quelli del vecchio ordinamento (organizzati con formula 3+2) che, invece, presuppongono necessariamente il conseguimento di ben due diplomi di laurea, ad oggi a tutti gli effetti equiparati alla Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza!

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che il titolo superiore dichiarato dalla ricorrente non dovesse essere oggetto di valutazione differenziata, agendo in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica.

Sicché, diviene del pari evidente che il bando avrebbe dovuto prevedere l'attribuzione di un punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore (ovvero, laurea magistrale a ciclo unico, laurea v.o, laurea specialistica).

Ciò in quanto, è del tutto logico che il possesso della Laurea v.o. in Giurisprudenza (di durata complessiva quinquennale ed idonea ad assicurare una formazione di livello “avanzato” per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello previsto per la laurea triennale.

In altri termini, la votazione di 107 conseguita dalla ricorrente, e valutata dalla p.a. con un punteggio pari a 2 punti, è inevitabilmente equiparata a chi ha ottenuto il medesimo punteggio, però all'esito di un percorso differente e inferiore.

A ciò si aggiunga, peraltro, che il bando prevede altresì una riserva dei posti messi a concorso per i candidati che hanno dichiarato, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale in scienze politiche, scienze economiche, o titoli equiparati o equipollenti: e dunque è *ictu oculi* evidente come la *lex specialis* abbia illegittimamente comportato un indiscriminato vantaggio per coloro i quali hanno concluso un percorso di studi di durata inferiore e con un numero di CFU certamente non equiparabile alle lauree magistrali, che non solo ottengono il medesimo punteggio, ma per di più possono anche godere dei posti riservati.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo. Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio 2023, sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale *«deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di delibazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)»* (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

Ed ancora, Codesta Ecc.ma Sezione ha precisato, in un caso pressoché analogo, che *“d'altronde tale erronea interpretazione, oltre a non essere conforme alla lettera del bando, conduce all'irragionevolezza di porre sullo stesso piano chi è in possesso della sola laurea triennale e chi invece, come la ricorrente, oltre a*

tale titolo, abbia altresì conseguito la laurea specialistica, o la laurea magistrale” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV ter, 12 dicembre 2023, n. 18807 e n. 18809; 21 dicembre 2023, n. 19372).

Peraltro, la tesi poc'anzi prospettata è stata avallata anche dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, nell'ambito dell'orientamento già consolidatosi proprio con specifico riferimento alla medesima procedura concorsuale, bandita nel 2021, laddove è stato chiarito che *“Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadito anche in recenti pronunce relative a ricorsi proposti avverso la stessa procedura concorsuale in controversia, non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/ quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Tar Lazio, Roma, sez. III ter, ordinanze cautelari n. 1645/2022, 1739/2022; 1173/2022; Tar Lazio, Roma, sez. IV, n. 7988/2022). Alla luce del detto orientamento consolidato e attesa che è pacifico che l'amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente il punteggio per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso, l'istanza cautelare deve essere accolta, mediante il ricollocamento, con riserva, della ricorrente nel posto della graduatoria che le s tale ulteriore punteggio.*

[...]

Entrando nel merito, il Collegio osserva che sulla questione oggetto del presente gravame, afferente all'erronea attribuzione del punteggio per i titoli per il mancato riconoscimento di punti 2 per la laurea magistrale, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato da cui non si ritiene di discostarsi, il diploma di laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale e “come tale valutabile quale titolo aggiuntivo, poiché sarebbe illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più”

(cfr. *ex multis*, Cons. di Stato, Parere definitivo 67124 del 24.05.24; Cons. di Stato, sentenza n. 6108/23; Cons. di Stato, sentenza n.3890/2022).

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'odierna ricorrente, quindi, avrebbe diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo pari a **32,875 punti** complessivi, così calcolato:

-22,875 punti per la prova scritta;

-2 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 107/110;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

-1,50 per ciascun diploma di specializzazione: totale 3 punti;

- +2,00 punti ulteriori per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

IV. ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 14, COMMA 11, D.L. 80/2021 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' E ILLOGICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sebbene la prima censura cui è affidato il ricorso risulti, all'evidenza, in grado di sconfessare la legittimità degli atti impugnati, è bene precisare che, nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice non dovesse ravvisarne la fondatezza, non potrebbe, tuttavia, esimersi dal rilevare la patente incostituzionalità del quadro normativo che disciplina il concorso, nella parte in cui prevede un criterio valutativo che si pone in contrasto con la nostra Carta Costituzionale.

Come già rappresentato in punto di fatto, l'art. 6, lett. a) del bando prevede espressamente che *“Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati”*.

La norma sopra citata è stata inserita nel bando *de quo*, in applicazione di quanto disposto dall'art. 14 del Decreto-Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Orbene, tale clausola risulta è illegittima, in quanto, come si esporrà diffusamente nel prosieguo del presente atto, non trova fondamento in alcun criterio logico, né di merito, bensì su di un mero criterio cronologico dato dal tempo di conseguimento della laurea.

Tale criterio, in effetti, pone vanifica altri eventuali criteri valutativi, quali, in via esemplificativa, il voto di laurea, ulteriori titoli di studio *postlauream*, elementi maggiormente idonei a valutare le competenze dei candidati.

Al fine di fornire un'immagine più chiara del ragionamento sopra esposto, si prenda ad esempio il seguente caso:

- due candidati partecipanti al concorso *de quo* si sono immatricolati entrambi nell'a.a. 2012;
- uno dei due consegue il titolo di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza in corso, nell'anno 2017;
- l'altro candidato, invece, consegue il titolo come studente "fuori corso" nell'anno 2019.

In pratica, secondo tale censurato sistema valutativo, il candidato fuori corso ha diritto ad ottenere un punteggio superiore rispetto al candidato laureato "in tempo".

Viene dunque svantaggiato, paradossalmente, chi ha terminato il proprio percorso di studi nei termini e, magari, ha maturato una maggiore *expertise* in ambito professionale. Invero, una siffatta clausola non persegue alcuna funzione di interesse pubblico e, anzi, determina una situazione discriminatoria tra soggetti che hanno conseguito il medesimo titolo.

Proprio in *subiecta materia*, Codesto Ecc.mo TAR adito, con le sentenze nn. 205 e 209 del 2021, ha già avuto modo di chiarire che criteri come quello oggetto di causa, fondati sulla distanza temporale del conseguimento del titolo richiesto per partecipare alla selezione, sono "*manifestamente irragionevoli e palesemente discriminatori dei concorrenti*".

Andando a indagare la *ratio* sottesa alla disposizione testè censurata, con tutta probabilità questa è da ricollegarsi al fine di agevolare l'assunzione dei laureati più giovani d'età. È allora opportuno considerare che la giovane età non è un criterio, però, che garantisce una maggiore competenza e/o preparazione del candidato, e dunque non è compatibile con il principio costituzionale del buon andamento che si pone a tutela della meritocrazia.

Si consideri, poi, che la norma in questione non è neppure idonea a realizzare tale obiettivo che il legislatore si è prefissato: trattasi infatti di un mero criterio cronologico che premia soltanto chi ha conseguito il titolo da meno di 7 anni, prescindendo del tutto dalla giovane età.

Se la p.a. avesse voluto effettivamente premiare la giovane età, avrebbe dovuto agganciare il criterio poc'anzi menzionato ad un effettivo limite d'età o limite temporale: ad esempio, avrebbe potuto prevedere il raddoppio del punteggio per la laurea conseguita, solo ed esclusivamente per chi l'avesse conseguita in tempo (*rectius*, "in corso" entro i 5/4/3 anni curriculari previsti dal percorso di studio), oppure ancora solo per i candidati aventi età massima pari a 30 anni.

Al contrario, invece, così facendo si è finito per premiare indiscriminatamente chi ha conseguito una laurea nel settennio precedente all'indizione della procedura, senza però verificare effettivamente l'età dei candidati.

A ciò si aggiunga, poi, che tale previsione si sostanzia inevitabilmente in un vantaggio vieppiù spropositato in favore di tali soggetti che, si rammenta, risultano comunque "preferiti" per la minore età anagrafica, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, comma 4.

Sulla scorta delle argomentazioni sin qui esposte, dunque, è evidente che tale disposizione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, che tutelano i principi di uguaglianza e meritocrazia nelle fasi di assunzione.

Si chiede allora che il presente giudizio venga sospeso e venga rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della normativa appena richiamata, per i seguenti profili:

a) contrasto dell'art. 14, c.1 lett. a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 3 della Costituzione:

appare evidente ed irragionevole la disparità di trattamento e la violazione del principio di uguaglianza che l'applicazione della suddetta norma genera tra soggetti che si trovano nelle medesima situazione. Infatti, candidati con lo stesso titolo di studio vengono discriminati sulla base di un mero criterio cronologico, per nulla adatto alla valutazione delle competenze che rappresenta l'obiettivo a cui deve ispirarsi la selezione di un concorso;

b) contrasto dell'art. 14 c.1, lett a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 97 della Costituzione:

il criterio censurato non appare conforme al principio del buon andamento che si pone a tutela della meritocrazia nelle fasi di assunzione. Non si comprende in base a quale assunto logico un soggetto laureato da meno di 7 anni debba essere ritenuto maggiormente competente rispetto ad un candidato laureato da più tempo.

c) contrasto dell'art. 14 c.1, lett a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 4 Costituzione:

la previsione di cui trattasi rende, infatti, particolarmente gravoso l'accesso al ruolo messo a bando, in quanto discrimina notevolmente i candidati, sebbene in possesso del medesimo titolo di studio;

d) contrasto dell'art. 14 c.1, lett a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 117 Costituzione: i

principi sinora elencati trovano, in effetti, specifica tutela in ambito comunitario. Invero, l'importanza delle garanzie sinora esposte risulta proclamata dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione (c.d. Carta di Nizza) che rientra a pieno titolo tra gli atti normativi del diritto europeo ed acquisisce, quindi, il titolo di fonte primaria per il nostro ordinamento costituzionale.

I superiori rilievi che, in effetti, riguardano l'analisi del quadro normativo impugnato alla luce di veri e propri principi cardine del nostro ordinamento costituzionale rendono evidente, sin da subito, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale testé paventata.

Proprio sul punto, infatti, la regola odiernamente censurata non appare rispettosa del principio di proporzionalità, in quanto non appaiono affatto ragionevoli, e pertanto meritano di essere disapplicate (ovvero dichiarate in contrasto) le previsioni che impongono di applicare un punteggio maggiorato (*rectius*, raddoppiato) sulla base dell'anno di conseguimento del titolo di studio, in quanto lesivi del principio all'accesso libero e non conformi ai principi dell'Unione.

Tale questione, poi, è rilevante nel caso di specie, posto che, in assenza di tale norma contrastante con la Costituzione, la ricorrente assumerebbe in graduatoria una posizione del tutto differente e conforme al proprio merito per i titoli conseguiti.

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'odierna ricorrente, quindi, avrebbe diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo pari pari a **34,875 punti** complessivi, così calcolato:

-22,875 punti per la prova scritta;

-2 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 107/110; punteggio da raddoppiare alla stregua di chi ha conseguito il titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale **4 punti**;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

-1,50 per ciascun diploma di specializzazione: totale 3 punti;

- +2,00 punti ulteriori per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza.

Donde il presente motivo di censura della legge in esame.

V. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE

DELL'ART. 10 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E/O

FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E

BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO –

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l'agere amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Occorre, infatti, evidenziare in questa sede che la p.a. ha apertamente violato il bando di concorso, ove all'art. 10 (recante "Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso") prevede espressamente che "La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia".

Tuttavia, il provvedimento del 14 giugno, recante gli elenchi dei vincitori per ciascun Distretto di Corte d'Appello (odiernamente impugnato), non è stato accompagnato dalla graduatoria finale di merito, recante l'elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Infatti, con particolare riferimento al Distretto di Catanzaro, la procedente ha espressamente indicato, in calce all'elenco dei vincitori, che "La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 151 alla posizione n. 399 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti".

Oltretutto, con provvedimento del 27 giugno u.s. (odiernamente impugnato), la p.a. ha disposto un primo scorrimento delle graduatorie: tuttavia, neanche in questa occasione controparte ha reso note le posizioni e i punteggi dei candidati idonei! Ciò è accaduto, nonostante la stessa Amministrazione abbia apertamente dichiarato che avrebbe pubblicato i nominativi degli idonei proprio in occasione di eventuali scorrimenti.

Peraltro, a fondamento delle tesi *ut supra* rappresentate, occorre menzionare l'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) che prevede espressamente che "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".

Dunque, la norma sopra citata impone alla PA la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Rispetto

alla vecchia formulazione, il Legislatore, infatti, ha introdotto l'obbligo di pubblicare le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie (art. 1, co 148, l. n. 160/2019).

E' palese, pertanto, che il richiamato provvedimento non possa in alcun modo considerarsi valido, anche in considerazione del fatto che il bando di concorso deve essere interpretato in senso strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica *ex post* ad arbitrio della Pubblica amministrazione.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto pubblicare altresì gli elenchi contenenti i candidati idonei (procedendo, eventualmente, a omettere i dati sensibili), recanti altresì il punteggio totale conseguito e la posizione in graduatoria.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

VI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 E 117 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Senza recesso alcuno dalle considerazioni *ut supra* rappresentate, è altresì doveroso porre all'attenzione di Codesto Ecc.mo TAR adito un ulteriore aspetto censurabile relativo alla procedura *de qua*.

Il bando di concorso in esame, all'art. 11, al comma 3, assecondando le previsioni di cui alla normativa nazionale adesso impugnate, dispone che "Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al 30 giugno 2026, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito di cui all'articolo 10."

Tuttavia, una simile previsione ha, quale logico e naturale effetto, quello di escludere dalla futura procedura di stabilizzazione (già preannunciata) il personale che, assunto successivamente al 30 giugno 2024 (anche in virtù di eventuali scorrimenti), vedrà il proprio contratto di lavoro risolversi automaticamente al 30 giugno 2026, per effetto di tale disposizione.

Infatti, con prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., la p.a. ha chiarito che *"Ai sensi dell'art. 16-bis del DL 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di*

svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda che ulteriori benefici previsti dall'art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi".

Al momento, dunque, la possibilità per l'odierna ricorrente di essere ammessa e direttamente stabilizzata dal Ministero della Giustizia è venuta meno, poiché verrà meno il possesso di 24 mesi di servizio al 30 giugno 2026, essendo prevista per legge la scadenza dei contratti al 30 giugno 2026. Al contrario, invece, in caso di positivo esito dell'odierno giudizio, la ricorrente avrebbe diritto ad essere immessa nel ruolo messo a bando alla stregua degli altri candidati vincitori del concorso che hanno seguito il fisiologico iter di accesso al ruolo, senza dover necessariamente incardinare un contenzioso e attenderne l'esito.

Se, infatti, la p.a. avesse agito correttamente, la ricorrente sarebbe stata convocata in servizio entro il 30 giugno 2024, e per l'effetto ad oggi potrebbe maturare un'anzianità di servizio utile ai fini della stabilizzazione del personale, nonché tutti i benefici in termini di rivalutazione/maggiorazione stipendiale

Del resto, secondo quanto anticipato, è evidente che il ritardo nell'assunzione di parte ricorrente (se censurato da Codesto TAR) discenderebbe esclusivamente dall'erronea modalità in cui la stessa ha agito.

Le rappresentate circostanze rendono evidente come nel caso di specie sussistano tanto l'elemento soggettivo quanto quello oggettivo che, secondo la prevalente giurisprudenza, sono in grado di qualificare la colposità del comportamento Amministrativo ai fini della risarcibilità del danno ex art 2043 c.c. che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte a SS.UU., ammette alla tutela risarcitoria anche la lesione di un interesse legittimo (Sentenza n. 500/1999).

Per i casi del genere, infatti, la giurisprudenza del TAR Lazio e del Consiglio di Stato è costantemente orientata nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ingiusto patito causato dal ritardo nell'assunzione nei ruoli della PA (*ex multis*, TAR Lazio, sez. prima stralcio, 7 luglio 2021, n. 8078; TAR Lazio, sez. I quater, 4 ottobre 2021, n. 10124; TAR Lazio, sez. I quater, 29 dicembre 2020, n. 14061/2020; TAR Lazio, sez. I quater, 30 luglio 2019, n. 10108; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 7881/2020; Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1058);

In tutti questi casi, la migliore modalità di reintegro del danno patito è stata ravvisata nella *«retrodatazione giuridica della nomina, la cui decorrenza viene fissata ex tunc»* e tale scelta è stata operata sulla scorta del fatto che *«tale accorgimento, costituente uno strumento reintegratorio di carattere generale*

nei casi di ritardata costituzione di rapporto d'impiego a seguito di condotta illegittima dell'amministrazione, consente all'interessato non solo di essere ammesso ai pubblici impieghi, ma di risultare alle dipendenze dell'amministrazione a far data dal momento in cui avrebbe dovuto esserlo, con le conseguenti, vantaggiose ricadute in ordine sia all'anzianità assoluta nella qualifica, sia alla misura della retribuzione, maggiorata dei corrispondenti scatti di anzianità» (C.d.s. Sez. IV, sent. 3738/2020).

Pertanto, nel caso di specie, appare doveroso riconoscere alla ricorrente, quale risarcimento del danno in forma specifica, la retrodatazione della decorrenza giuridica nel ruolo effettivo di Addetto all'Ufficio per il Processo alla data in cui risultavano assunti i soggetti che sono stati assunti inizialmente come vincitori, ovvero tra il 20 e il 30 giugno 2024.

Tale richiesta, come anticipato, è strumentale per permettere alla ricorrente di rientrare nella procedura di stabilizzazione già annunciata.

VII. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione di un punteggio arbitrario sia per i titoli dichiarati, che per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova.

Dunque, a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, la stessa è stata, nei fatti, esclusa dal novero dei candidati vincitori per il Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro.

In particolare, l'odierna ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo pari a **34,875 punti** complessivi, così calcolato:

-22,875 punti per la prova scritta;

-2 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 107/110: punteggio da raddoppiare alla stregua di chi ha conseguito il titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: **totale 4 punti**;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

-1,50 per ciascun diploma di specializzazione: totale 3 punti;

- +2,00 punti ulteriori per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

L'interesse della ricorrente sussiste perché la rettifica in aumento del punteggio le consentirebbe di collocarsi tra i candidati vincitori del concorso per il Distretto di Catanzaro.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità commessa nel caso di specie e venga dunque disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei candidati vincitori del concorso e la conseguente immissione in servizio.

L'ultimo candidato in graduatoria, infatti, ha un punteggio di molto inferiore e pari a 22,8 punti.

Altresì, con lo scorrimento attuato dalla p.a. in data 27 giugno sono stati dichiarati vincitori e, dunque, immessi in servizio soggetti con punteggio ricompreso tra 30,375 punti e 30,125 punti.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE COLLEGALE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse correttamente valutato i titoli in possesso della ricorrente, la stessa sarebbe stata, di certo, inclusa nel novero dei candidati vincitori del concorso e sarebbe, quindi, convocata per la presa di servizio.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. *periculum in mora*) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati hanno comportato l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori del concorso *de quo*, e, quindi, l'impossibilità di prendere servizio entro il **30 giugno p.v.**

In particolare, si segnala che la p.a. stessa, con Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s. (odiernamente impugnato) ha rappresentato che “[...] ai sensi dell’art. 16-bis del DL 80/2021, l’immissione in servizio **entro la data del 30 giugno p.v.** consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda, altresì, che ulteriori benefici previsti dall’art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi”.

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all’odierna ricorrente di essere assunta in servizio, con retrodatazione degli effetti del contratto di lavoro a far data dal 30 giugno 2024, la stessa subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni *chances* di poter accedere

all'impiego, nonché di partecipare alla procedura di stabilizzazione citata, con conseguente trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

A ciò si aggiunga, poi, che nelle more dell'instaurazione dell'odierno giudizio, la ricorrente sta attualmente subendo un pregiudizio economico rilevante, in quanto non percepisce le retribuzioni spettanti per il posto di lavoro ambito e la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati interessati dall'ultimo scorrimento, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Inoltre, com'è certamente noto, proprio nell'ambito del medesimo concorso, Codesta Ecc.ma Sezione nei giorni scorsi si è pronunciata in senso favorevole, con i Decreti Presidenziali n. 2715 del 20 giugno 2024 e n. 2846 del 27 giugno 2024, nei quali il G.A. ha *“Ritenuto di dover accogliere l'istanza in esame, consentendo l'ammissione con riserva della ricorrente in sovrannumero, con la posizione che le spetterebbe secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di Catania, con le conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più completa valutazione del fumus in sede collegiale, anche alla luce di eventuale documentazione che sarà depositata dall'Amministrazione e da eventuali controinteressati, in modo da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza medesima, senza pregiudicare la posizione dei controinteressati”*.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone diversi per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via preliminare**: ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni di legittimità costituzionale sopra esposte concernenti il contrasto del comma 11 dell'art. 14 del d.l. 80/2021 per violazione degli artt. 3, 4, 24, 113, 97 e 117 della Costituzione;
- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente nel novero dei vincitori e, dunque, la contestuale presa di servizio, nell'attesa della definizione del giudizio di merito e/o la sospensione della procedura di assunzione e contestuale presa di servizio;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio di parte ricorrente e la relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori del concorso, immissione in servizio, con retrodatazione degli effetti del contratto di lavoro a far data da 30 giugno 2024;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 8 luglio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell